



# UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

## SEZIONE 1 riviera del pordenone 6/a

Si comunica a:

Avv. **STEFANO CESCO**  
**0434 228896**  
**33170 PORDENONE**  
**PN**

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **4334/2013** **RITO ORDINARIO**  
*Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno*

Giudice: **BIANCHI FLORA**

Depositata Sentenza Numero: **3/2016** in data : **04/01/2016**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

**CARROZZERIA EMILIANA DI GAVA RUFFINO & C. SAS**

Difeso da:  
**STEFANO CESCO**

*Convenuto Principale*

**CHIODI ANNALISA**

Difeso da:

*Convenuto Secondario*

**MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.**

Difeso da:  
**MATTIA CALLEGARO**

*Chiamato in causa*

**VECCHIONE MASSIMO**

Difeso da:  
**MICHELE ATTANASIO**

**vedi P.Q.M. allegato**

Pordenone 04/01/2016

  
L'ASSISTENTE CANCELLIERO  
Elisira Del Col  
**IL CANCELLIERE**

Sentenza N. 3/16R. G. N. 1324/13Cron. N. 3/16Repertorio N. /

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pordenone (PN) dott. Flora Bianchi ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile n. 4324/2013 R.G. promossa con atto di citazione dd. 20.09.2013 notificato il 30.09.2013 previa iscrizione al Cron. n. 51 da avv. Stefano Cesco in virtù dell'autorizzazione n. 158 del Consiglio dell'Ordine di Pordenone rilasciata il 07.03.2011;

d a

**CARROZZERIA EMILIANA di Gava Ruffino & C. S.a.s**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Flora Gava, con sede a Roveredo in Piano (PN), Via del Lavoro n. 14, P.IVA: 00371110933;

rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cesco ( CSC SFN 79E05 I403O ) del Foro di Pordenone (PN), presso lo Studio del quale a Pordenone (PN) in Viale Cossetti n. 9 ha eletto domicilio, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;

- Attore -

contro

1) **CHIODI ANNALISA**, residente a 33074 Fontanafredda (PN) in via Vincenzo Bellini nr. 80, C.F.: CHD NLS 41D66 I840S;

- Contumacc -

2) **UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.** con sede legale a Bologna (BO) Via Stalingrado n. 45 e **MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**, (C.F. e P.I.: 00957670151) con sede legale a 20161 Milano (MI), in Via Senigallia n. 18/2, in persona del loro procuratore ad negocia dott. Giacomo Maria Saverio Lovati, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza rispettivamente di procura speciale del 26.05.2011 - Notaio Sandro Serra di Bologna, rep.n. 72818 e di mandato irrevocabile di rappresentanza del 17.01.2011 - Notaio Maria Turbil Mazzani di Torino n. 282.690;

(entrambe rappresentate e difese dall'avv. Mattia Callegaro del Foro di Pordenone ( c.f.: C.I.J. MTT 67C12 A516X ) presso lo Studio del quale in Pordenone (PN) P.ta Domenicani n. 9/A hanno eletto domicilio, giusta mandato a margine dell'atto di intervento volontario ex convenzione Card tra Compagnie di Assicurazione dell'Ania e comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo;



- Parte convenuta -

**VECCHIONE MASSIMO**, nato il 19.12.1955 a Foggia (FG) e residente in Via Mazzini n. 98 a Rovereto in Piano (PN), C.F.: VCC MSM 55T19 D643G; rappresentato e difeso dall'avv. Michele Attanasio ( C.F.: TTN MHL 49L15 E385R ) del Foro di Pordenone (PN), presso lo Studio del quale in Viale Cossetti n. 22 a Pordenone (PN) ha eletto domicilio, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato;

- Terzo chiamato -

**Oggetto:** risarcimento danni da sinistro stradale.


All'udienza del 15.10.2015 la causa veniva riservata in decisione in relazione alle seguenti conclusioni delle parti:

Dal procuratore dell'attore:

Dal foglio di conclusioni: " In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del mandato conferito dalla Milano Assicurazioni Spa all'avv. Callegaro; accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o l'invalidità-nullità dell'intervento svolto dalla Unipol Assicurazioni Spa per le ragioni indicate, anche per difetto di legittimazione passiva; conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio della Unipol Assicurazioni Spa; disporre l'estromissione dal presente giudizio della Unipol Assicurazioni Spa; respingersi in ogni caso le domande svolte in via subordinata dalle controparti per le motivazioni indicate e per difetto di legittimazione attiva e/o passiva dell'Unipol Assicurazioni Spa per le domande svolte nei confronti dell'attrice e

per difetto di legittimazione attiva e/o passiva per le domande svolte dalla Compagnia Milano Assicurazioni Spa, Unipol Assicurazioni Spa e UnipolSai Assicurazioni Spa nei confronti del signor Vecchione.

Nel merito in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della signora Chiodi Annalisa nella causazione del sinistro per cui è causa; accertare e dichiarare che i danni subiti dal signor Vecchione Massimo ammontano a complessivi euro 5.142,22.= o alla misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di pace adito; accertare e dichiarare che il credito derivante dal risarcimento dei danni per il sinistro stradale occorso al signor Vecchione Massimo è stato validamente ed efficacemente ceduto dalla stessa alla Carrozzeria Emiliana di Gava Ruffino & C. Sas regolarmente notificato alla compagnia assicuratrice convenuta; accertare e dichiarare che i costi sopportati da parte della Carrozzeria Emiliana di Gava Ruffino & C. Sas per l'assistenza stragiudiziale della Global Assistance Sas di Umberto Sperandio & C. Sas di Porcia (PN) ammontano a complessivi euro 625,47.= o alla misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di pace adito; accertare e dichiarare pertanto che il credito vantato dalla Carrozzeria Emiliana per le causali sopra indicate ammonta a complessivi euro 5.794,69.= o alla misura maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di pace adito; conseguentemente condannare i convenuti, in solido fra loro, al pagamento del credito vantato dalla Carrozzeria Emiliana di Gava Ruffino & C. Sas per le riparazioni della suddetta autovettura, il soccorso ed il noleggio di un'autovettura sostitutiva e per l'assistenza stragiudiziale, nell'ammontare di euro 516,92.=, detratte le somme offerte di euro 1.600,00.= e di euro 3.677,77.= o alla misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia nei limiti di competenza del Giudice di pace adito; condannare altresì i convenuti, in solido fra loro,



al pagamento della rivalutazione su tutte le somme dovute nonché al pagamento, sugli importi così rivalutati, degli interessi legali dalla data del sinistro al saldo, nonché sulle somme offerte di euro 1.600,00.= e di euro 3.677,77.= dalla data del sinistro alle date dei rispettivi pagamenti, sempre nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito.”


Dall'atto di citazione: “ In ogni caso: con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore.”

Dal procuratore dei convenuti:


Dalla memoria ex art. 320 cpc del 19.02.2015: “Nel merito: respingersi la domanda attorea della Carrozzeria Emiliana di Gava Ruffino & C. SaS così come formulata. Spese e compensi professionali rifusi. Sempre nel merito: accertarsi e dichiararsi la validità ed efficacia della clausola E.1.3. “riparazione comfort “ e del relativo scoperto del 10% e accertarsi e dichiararsi il sig. Vecchione Massimo tenuto a corrispondere eventualmente all'attrice l'importo di cui alla domanda attorea o nella diversa misura che verrà determinata in via di giustizia o in via d'equità ovvero a tenere indenne Unipol Assicurazioni Spa già Unipol Assicurazioni Spa e Milano Assicurazioni Spa, anche in via di rivalsa o regresso, dal pagamento di detta somma. Spese e compensi professionali rifusi. Nel merito in via subordinata: accertarsi e dichiararsi Vecchione Massimo tenuto a corrispondere, anche in via di rivalsa e/o regresso, la somma pari allo scoperto del 10% sulla liquidazione del danno, ad UnipolSai Assicurazioni Spa già Unipol Assicurazioni Spa e Milano Assicurazioni Spa, e per l'effetto condannarsi il medesimo al pagamento o alla rifusione di detto importo oltre interessi legali e/o rivalutazione. Spese e compensi professionali rifusi.”

Dal procuratore del terzo chiamato:

Dal foglio conclusioni : “ in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o l'invalidità – nullità dell'intervento svolto dalla Unipol Assicurazioni Spa per le ragioni sopra indicate, anche per difetto di legittimazione passiva e



conseguentemente accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio della Unipol Assicurazioni Spa e disporre l'estromissione dal presente giudizio della Unipol Assicurazioni Spa; accertare e dichiarare la nullità del mandato irrevocabile di rappresentanza conferito dalla Milano Assicurazioni spa alla Unipol Assicurazioni spa e/o la mancanza in capo alla Unipol Assicurazioni Spa del potere rappresentativo della Milano Assicurazioni Spa con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio dall'attore e/o conseguentemente accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o l'invalidità dell'eventuale costituzione in giudizio di Unipol Assicurazioni Spa per Milano Assicurazioni Spa; accertare e dichiarare che la chiamata in causa svolta dalla Unipol Assicurazioni Spa nei confronti del signor Vecchione Massimo è invalida e/o inammissibile e/o irrituale e/o illegittima per le ragioni sopra indicate e per l'effetto dichiararsi inammissibili tutte le domande proposte dalla Unipol Assicurazioni Spa nei confronti del terzo chiamato, signor Vecchione Massimo. Nel merito: respingersi in ogni caso le domande tutte svolte dalla Unipol Assicurazioni Spa, dalla Milano Assicurazioni Spa e dalla UnipolSai Assicurazioni Spa nei confronti del signor Vecchione Massimo per difetto di legittimazione attiva e/o passiva per le domande svolte dalla Compagnia Milano Assicurazioni Spa e Unipol Assicurazioni Spa nei confronti del sig. Vecchione; respingersi in ogni caso le domande tutte svolte dalla Unipol Assicurazioni Spa, dalla Milano Assicurazioni Spa e dalla UnipolSai Assicurazioni Spa, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge con distrazione a favore del costituito procuratore."



#### Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato, la Carrozzeria Emiliana di Gava Ruffino & C. Sas quale cessionaria del credito visarcitorio vantato dal signor Vecchione Massimo, conveniva in giudizio la sig.ra Chiodi Annalisa e la Compagnia Assicuratrice Milano Assicurazioni Spa, per sentirli condannare, in solido fra loro ed in

qualità di debitori ceduti, al risarcimento dei danni tutti derivanti al signor Vecchione Massimo, creditore cedente, in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 10.06.2013.


Nessuno si costituiva per la signora Chiodi Annalisa che viene dichiarata contumace.

Con atto di intervento volontario ex Convenzione Card tra Compagnie di Assicurazione dell'ANIA e comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo si costituivano Unipol Assicurazioni Spa con intervento volontario e la convenuta Milano Assicurazioni Spa, compagnia di assicurazione del signor Vecchione Massimo, chiedendo in via preliminare di essere autorizzate a chiamare in causa il signor Vecchione Massimo.

Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea come formulata. In via subordinata, chiedevano che venisse accertata la validità ed efficacia della clausola E.1.3 "riparazione comfort" e del relativo scoperto del 10% e che venisse accertato e dichiarato che il signor Vecchione era tenuto a corrispondere all'attrice l'importo di cui alla domanda o a tenere indenne la Milano Assicurazioni e/o la Unipol Assicurazioni Spa, anche in via di rivalsa o regresso, dal pagamento di detto importo. Nel merito in via ulteriormente subordinata chiedeva venisse accertato e dichiarato che il sig. Vecchione era tenuto a corrispondere anche in via di rivalsa e/o di regresso la somma pari allo scoperto del 10% sulla liquidazione del danno all'Unipol e/o alla Milano.

Alla prima udienza del 17.12.2013, concesso alle parti termine per note e per repliche, il giudice di pace rinviava la causa all'udienza del 04.03.2014. All'udienza del 04.03.2014 si riservava sul prosieguo del processo. Con ordinanza del 31.07.2014, a scioglimento della riserva assunta, il giudicante autorizzava "parte convenuta alla chiamata in causa del signor Massimo Vecchione."

Si costituiva in giudizio il signor Massimo Vecchione chiedendo che venisse dichiarata l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'irritualità e/o l'illegittimità della chiamata in causa



svolta dalla Unipol Assicurazioni Spa nei suoi confronti e conseguentemente l'inammissibilità ed il respingimento delle domande svolte nei suoi confronti.

Concessi termini per il deposito di memorie istruttorie e di replica, la causa veniva rinviata per la discussione e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2015, con concessione del termine sino al 23.09.2015 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine sino all'udienza per il deposito di memorie di replica.

All'udienza del 15.10.2015 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite come sopra precisate.


#### Motivi della decisione

La domanda attorea va accolta.

Nessun convenuto o terzo chiamato ha contestato l'an o il quantum debeaturs così come rappresentato in citazione.


La domanda attorea pertanto non essendo specificatamente contestata in alcuna sua parte dovrà essere accolta.

Si rileva la nullità e l'inefficacia della clausola comfort per violazione dell'art. 1341 c.c., secondo comma, e/o la nullità di detta clausola per la violazione degli artt. 33 e 36 del D.L.vo 206/2005. L'art. 1341 c.c. stabilisce chiaramente che "Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza" e che "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria."



Orbene pare pacifico che la clausola "riparazione comfort" comporti restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi e che sia conseguentemente vessatoria. E' infatti evidente che imporre al proprio assicurato di far riparare il proprio mezzo solo presso carrozzerie convenzionate, pena la riduzione dell'importo liquidato per il risarcimento del danno, comporta automaticamente la restrizione della libertà dell'assicurato di far riparare l'autoveicolo presso qualsiasi carrozziere di fiducia. In ogni caso la stessa è vessatoria per violazione delle ulteriori prescrizioni del secondo comma dell'art. 1341 cc.


La giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie deve essere separata ed autonoma rispetto a quella delle altre, perché solo in questo modo viene adeguatamente richiamata l'attenzione del contraente debole. Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo comma, di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (v. Ord. Cass. 29.02.2008 n. 5733 e Ord. Cass. 11.06.2012 n. 9492 e Cass. Civ. Sez. VI del 13.11.2014 n. 24193 ). La dicitura riportata in polizza (V. doc. 24, fasc. attoreo ) "il contraente dichiara di conoscere ed accettare specificamente le disposizioni della linea "Comfort" riportate nelle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo edizione 01.11.2012, che per la garanzia RCA e per la garanzia regolano l'applicazione risarcimento del danno in forma specifica, prevedendo a carico del contraente l'obbligo di riparare il veicolo assicurato danneggiato presso una carrozzeria o un'autofficina convenzionata con la società" segue infatti senza soluzione di continuità la dichiarazione di " aver ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto il Fascicolo Informativo edizione 01.11.2012, comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy e la

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. R. De...'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text and possibly a date or reference number.

documentazione contrattuale”, di aver “ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.L.vo n. 196/03”, di conoscere “ ed approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto riportate nel Fascicolo Informativo edizione 01.11.2012, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte” ed in ogni caso non evidenzia espressamente al contraente le conseguenze della scelta di rivolgersi ad una carrozzeria non convenzionata. Conseguentemente la clausola vessatoria, in quanto non approvata specificamente è nulla ed inefficace e non sarà applicabile nel presente giudizio.


La predetta clausola in ogni caso risulta essere vessatoria anche per violazione degli artt. 33 e 36 del c.d. Codice del Consumo. E' infatti evidente che la predetta clausola non solo è vessatoria in quanto determina “a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto “ ( comma 1), ma in ogni caso in quanto mira ad “escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista” e a “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ”( comma 2). La vessatorietà della clausola comporta pertanto la nullità della stessa, nullità eccepibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non essendo nemmeno la clausola de quo stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.

Inoltre, la clausola “Comfort” è inapplicabile nella specie di contratto di assicurazione ad essa collegato. In punto, va richiamata una recente pronuncia ( sentenza GdP di Bologna 390/2015 ), nella quale così si esprime il giudice: “ il danneggiato deve essere integralmente risarcito non potendo eventuali clausole contrattuali essere ricondotte nell'alveo di operatività dell'art. 149 ( e/o del 144) cod.ass. “ in quanto la compagnia dell'indennizzo diretto risarcisce il danno al posto della compagnia del responsabile civile

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

e quindi, come stabilito nell'Ordinanza della Cassazione n. 5928/2012 "L'azione diretta di cui al D.L.vo 209 del 2005, art. 149, non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni assumendo l'esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante; sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall'illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l'assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile." La giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'ovvio, essendo evidente che la pretesa dell'assicuratore per la RC auto di limitare contrattualmente le modalità risarcitorie in favore del proprio assicurato è priva di fondamento. Infatti il professionista assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non già in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta che, in forza dell'obbligo di cui all'art. 122 del Cod.Ass. non può che essere una polizza che garantisce la responsabilità civile secondo lo schema della polizza per danni previsto dall'art. 1917 c.c. L'assicuratore in ambito di RC Auto anche nell'ipotesi di risarcimento diretto di cui all'art. 149 Cod.Ass. risarcisce il proprio assicurato di tutti i danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale.

Il risarcimento nel caso di risarcimento diretto infatti avviene da parte dell'assicuratore "diretto" in dipendenza e in adempimento di una obbligazione extracontrattuale ( il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato ) e l'assicuratore "diretto" agisce in qualità di delegato ex lege ( art. 149 Cod.Ass. ) della compagnia assicuratrice del civile responsabile e non certo in forza di qualsivoglia pattuizione contrattuale di polizza dal momento che l'esistenza di una valida garanzia per l'RC Auto è solo ovviamente il presupposto per l'applicabilità dell'art. 149 Cod.Ass. Infatti, l'art. 149, come chiarito dalla

Handwritten signature and initials in the right margin.

Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009 che ne ha sancito la facoltatività, è norma che disciplina in ogni caso un procedimento risarcitorio e non certo indennitario, procedimento al quale ogni assicuratore è tenuto per legge ad adempiere.


Poiché l'obbligazione dell'assicuratore è di tipo risarcitorio e non indennitario come tale non può certo venire sottoposta a limitazioni contrattuali, per di più con modalità che le renderebbero in ogni caso vessatorie.

Irrilevante si appalesa in ogni caso l'intervenuta fusione delle due società per incorporazione. Invero, in tal caso la società incorporante seguita a sussistere, mentre le altre società incorporate si estinguono confluendo nella società incorporante. La nuova società incorporante diventa titolare di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società preesistenti ( art. 2054 cc, ultimo comma ). Sul punto è stata data piena prova ( v. doc. 8, Fasc. di parte convenuta )

All'esito. Andrà dichiarata la nullità della clausola comfort e che il sig. Vecchione non è tenuto a corrispondere nemmeno in via di rivalsa e/o di regresso la somma pari allo scoperto del 10% sulla liquidazione del danno all'Unipol e/o alla Milano.

La convenuta compagnia assicuratrice dichiara di aver versato ante causam euro 5.277,77.= in due tranches ( euro 1.600 + euro 3.677,77.= ) a fronte della richiesta risarcitoria complessiva della Carrozzeria Emiliana di euro 5.794,69.= ( di cui euro 4.518,97.= per riparazioni ed euro 650,25.= per noleggio veicolo sostitutivo ed euro 625,47.= per spese assistenza giudiziale ) e riconosce che l'importo differenziale di cui alla domanda attorea, detratte le somme offerte e scontate, è pari ad euro 516,92.= già detratto e scontato per lo scoperto di polizza pari ad euro 516,92.=

Rimanendo incontestata la richiesta complessiva dell'attrice e per le singole voci, atteso la nullità della clausola comfort, alla medesima dovranno essere corrisposti ulteriori euro 516,92.= illegittimamente detratti e scontati per lo scoperto di polizza.

Handwritten signature and initials in the right margin.

Parte convenuta ed il contumace in solido tra loro saranno condannati al pagamento, in favore della società attrice, del residuo importo dovuto pari ad euro 516,92.= ( quale differenza tra l'importo complessivo dovuto di euro di euro 5.794,69.= e l'acconto di euro 5.277,77.= ) oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Sarà dichiarata la nullità della clausola E.1.3 "riparazione comfort" e del relativo scoperto del 10% e, per l'effetto, saranno rigettate le domande tutte svolte dalla convenuta compagnia assicuratrice nei confronti del terzo chiamato signor Vecchione Massimo.

Parte convenuta ed il contumace in solido tra loro saranno condannati al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della società attrice in complessivi euro 636,23.= spese ed accessori inclusi con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.


Il rimborso delle spese legali del terzo rimane a carico di parte convenuta che ha chiamato in causa il terzo, essendosi rivelata l'iniziativa palesemente arbitraria per l'infondatezza della tesi propugnata. ( C.Cass., Sent. n. 7676 del 20.04.2015 ).

Parte convenuta sarà condannata al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato, liquidate in euro 547,49.= spese ed accessori inclusi con distrazione a favore del costituito procuratore.

#### P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pordenone (PN) dott. Flora Bianchi, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

- 1) dichiara la nullità della clausola E.1.3 "riparazione comfort" e del relativo scoperto del 10% e, per l'effetto, rigetta le domande tutte svolte da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato signor Vecchione Massimo;
- 2) condanna parte convenuta e il contumace in solido tra loro al pagamento, in favore della società attrice, del residuo importo dovuto pari ad euro 516,92.= ( quale differenza



Flora Bianchi  
13/01/2016

tra l'importo complessivo dovuto di euro 5.794,69.= e l'acconto di euro 5.277,77.= ) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

3) condanna parte convenuta ed il contumace in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della società attrice in complessivi euro 636,23.= spese ed accessori inclusi con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

4) condanna parte convenuta ( C.Cass., Sent. n. 7676 del 20.04.2015 ) al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato liquidate in euro 547,49.= spese ed accessori inclusi con distrazione a favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario.

Pordenone, 15 Ottobre 2015

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Bianchi dott. Flora

